

Circolare del 4 aprile 2014

Oggetto: Ministero dell'Economia - Decreto 14 febbraio 2014, n. 51: "Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75, del 31/03/2014 è stato pubblicato il decreto in oggetto, che entrerà in vigore il prossimo 29 luglio, con il quale viene data attuazione alle disposizioni previste dall'art. 12, del decreto-legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011.

Si precisa, al riguardo, che il comma 9 del citato art. 12, aveva stabilito che l'Associazione Bancaria Italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste Italiane, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale avrebbero dovuto definire entro il 1° giugno 2012 le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.

Il successivo comma 10 del medesimo articolo aveva, altresì, stabilito che in caso di mancata definizione e applicazione delle misure previste dal comma 9, le stesse misure avrebbero dovuto essere fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nel corso del 2012 si sono tenuti, presso il Ministero dell'Economia, alcuni incontri tra le parti interessate senza pervenire ad una condivisione delle regole generali.

Il nuovo provvedimento si limita ad introdurre alcune indicazioni in materia di pubblicità delle commissioni di interscambio, nonché di modalità di applicazione, confrontabilità e revisione delle commissioni corrisposte dall'esercente e pagamenti di importo ridotto. Ciò, senza però intervenire, in modo diretto, sui criteri e le modalità di riduzione delle commissioni stesse.

Pubblicità delle commissioni di interscambio

I gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia devono rendere noti e mantenere aggiornati in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, attraverso il proprio sito internet, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza. La medesima informazione deve essere resa all'esercente dagli acquirer (i prestatori di servizi di pagamento che sottoscrivono gli accordi contrattuali anche in qualità di in-

termediari per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari), al momento del convenzionamento e, successivamente, con cadenza periodica almeno annuale.

Modalità di applicazione delle commissioni

Gli acquirer sono tenuti a distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento (di debito, di credito, prepagate), anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento, nonché a ulteriori eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime.

Essi devono differenziare l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e le devono sottoporre a revisione periodica, almeno annuale, tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati.

Confrontabilità delle commissioni

Gli acquirer devono redigere l'informativa precontrattuale in maniera tale da consentire di comprendere i costi e le caratteristiche del servizio e di confrontare i prodotti offerti.

Le commissioni applicate alle diverse tipologie di operazioni di pagamento devono essere riportate in una tabella contenuta nel foglio informativo e nel documento di sintesi.

Revisione delle commissioni

Tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggetto convenzionatore all'esercente, deve essere inserita, nel contratto di convenzionamento, una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio (commissione corrisposta dall'acquirer all'emittente della carta per l'utilizzo della stessa presso gli esercenti convenzionati).

Pagamenti di importo ridotto

Al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante, gli acquirer devono applicare ai pagamenti di importo ridotto (e cioè quelli di importo non superiore a 30 euro) commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di operazioni effettuate, con qualunque modalità, tramite terminali evoluti di accettazione multipla (terminale POS che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella a banda magnetica o a microchip).

Anche per i pagamenti di importo ridotto gravano sugli acquirer gli obblighi in materia di pubblicità della commissioni di interscambio, nonché di modalità di applicazione, confrontabilità e revisione delle commissioni corrisposte dall'esercente.